

**VERBALE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRIEFING TRA
L'U.S.T. E I DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
VERBALE N. 5**

Presenti: vedi foglio firme allegato.

Oggi venerdì 4 febbraio 2011 alle ore 9.00 si è riunita presso l'Istituto Superiore "Natta" di Bergamo, la Commissione Provinciale di briefing dei DD.SS.GG.AA., presieduta e coordinata dalla Sig.ra Masper Eugenia Funzionario Amministrativo dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo.

La suddetta Commissione discute il seguente ordine del giorno:

1. Informativa inerente al progetto che il MIUR ha attivato con il gruppo di lavoro tecnico (n. 6 Istituzioni Scolastiche di Bergamo e provincia) per la definizione di un nuovo modello di controllo e di gestione nelle scuole;
2. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni (Nota prot. n. 202/4 del 20/01/2011 Dipartimento Funzione Pubblica U.P.P.A.);
3. Uniemens (INPS circolare n. 13 del 28/01/2011);
4. Certificazioni fiscali anno d'imposta 2010;
5. Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 (CIG codice identificativo di gara – CUP codice unico di progetto);
6. Cedolino Unico;
7. Varie ed eventuali :
(Anagrafe professionale docenti – Collegato al lavoro: dottorato di ricerca – INPDAP nota operativa n. 17 del 14.12.2009 estensione periodo contribuzione figurativa – ecc.)

1) Informativa inerente il progetto che il MIUR ha attivato con il gruppo di lavoro tecnico (n. 6 Istituzioni Scolastiche di Bergamo e provincia) per la definizione di un nuovo modello di controllo e di gestione nelle scuole

E' stata invitata all'incontro la DSGA Emilia Torella in quanto fa parte del gruppo di lavoro tecnico, progettato dal MIUR, per dare alcune informazioni circa l'attività che stanno portando avanti sul nuovo modello di gestione e controllo nelle scuole. La legge n.196 del 30 dicembre 2009 prevede il bilancio di cassa a partire dall'anno 2012. Pertanto anche le istituzioni scolastiche, con un piano triennale, dovranno predisporre un bilancio di cassa adeguandolo alle normative europee.

2) Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni (Nota prot. n. 202/4 del 20/01/2011 Dipartimento Funzione Pubblica U.P.P.A.)

Sulla base delle novità introdotte dalla legge 69/2009, nel conferimento di incarichi occasionali da parte delle pubbliche amministrazioni si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:

a) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca;

b) per servizi di orientamento, compreso il collocamento, e per quelli di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

A ribadirlo è il Dipartimento della Funzione pubblica che con il **parere prot. n. 202/4 del 20 gennaio 2011**, interviene sulle modifiche introdotte all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dal comma 2, dell'art. 22, della suddetta legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il parere risponde a una richiesta di chiarimento nell'ambito della gestione della banca dati degli esperti predisposta dallo stesso Dipartimento e fa riferimento alla sostituzione, operata dalla legge 69/2009, nel citato articolo 7, comma 6, del d.lgs 165/2001, delle parole: "o dei mestieri artigianali" con le seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

La nuova formulazione vigente della norma in oggetto risulta dunque essere la seguente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore."

Tenuto conto delle modifiche apportate alla normativa in oggetto dall'articolo 46, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Ufficio del Dipartimento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore interessato, ha consentito l'iscrizione alla banca dati degli esperti dei soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti minimi:

1. laurea specialistica (in via di interpretazione la laurea triennale è valida come requisito minimo purché sia integrata da un titolo di specializzazione previsto dall'ordinamento universitario di riferimento);
2. iscrizione in ordini o albi professionali, prescindendo dal possesso del requisito della laurea;
3. professionalità operante nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, prescindendo anche qui dal possesso della laurea.

Per il caso 2, la possibilità di prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria si fonda su un dato oggettivamente accertabile che è l'abilitazione professionale quale strumento di controllo e di garanzia della preparazione tecnica necessaria ai fini dell'esercizio professionale nel campo per cui è espresso il fabbisogno.

Per il caso 3, invece, i requisiti minimi non si fondano più sul possesso di un titolo di studio oggettivamente verificabile. Nella circostanza è indispensabile accertare un'esperienza nel settore

facendo riferimento al curriculum del soggetto e operando sullo stesso una valutazione imparziale e scrupolosa.

Il comma 2, dell'art. 22, della legge n. 69 del 2009 ha poi ampliato la sfera delle fattispecie per cui, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni pubbliche, si può fare a meno della specializzazione universitaria.

In particolare la norma ora si struttura distinguendo ipotesi legate allo svolgimento di attività, da ipotesi legate allo svolgimento di servizi.

L'ampliamento delle fattispecie derogatorie – precisa il parere - non può in alcun caso essere inteso anche come ampliamento dei poteri di spesa delle amministrazioni pubbliche. Il legislatore si premura, infatti, di sottolineare che le nuove disposizioni non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3) Uniemens (INPS circolare n. 13 del 28/01/2011)

Uniemens è, com'è noto, lo strumento di comunicazione tra i datori di lavoro e l'Inps, in relazione alle vicende che riguardano il rapporto di lavoro dipendente e che abbiano conseguenze dal punto di vista previdenziale o assistenziale.

L'Uniemens consente pertanto di ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all'Inps in ordine alle vicende relative ai rapporti di lavoro subordinato, con l'obiettivo di rendere più agevole ed automatica la comunicazione di tali informazioni e più efficiente la gestione delle prestazioni che possono derivarne per i lavoratori.

In tale ottica, l'Inps, con la **circolare n. 13 del 28 gennaio 2011** spiega come con l'Uniemens sia possibile veicolare, da una parte le informazioni relative ai giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che possono dare luogo ad integrazione salariale, dall'altra il dato sulle giornate di lavoro effettivamente prestate, valide per il calcolo e la liquidazione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultima, sulla base della sperimentazione effettuata nel corso del 2010 nella liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in competenza 2009, a far data dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011 il flusso delle denunce retributive mensili (Uniemens) è arricchito con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana.

L'integrazione del calendario giornaliero nel flusso Uniemens, consentirà la semplificazione delle operazioni di liquidazione con il prelievo automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell'Istituto, evitando di gravare datore di lavoro e lavoratore dell'obbligo di produrre il modello DL 86/88 bis con i dati relativi al rapporto di lavoro.

Restano ferme le disposizioni di cui alla circolare 115/2008 laddove prevedono che, nel solo caso di mancato aggiornamento, al momento della presentazione della domanda, delle informazioni necessarie per la liquidazione automatizzata, si dovrà richiedere al lavoratore la relativa documentazione con le modalità indicate nella circolare n. 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

Pertanto, la gestione delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2010, da presentare entro e non oltre il 31 marzo 2011, seguirà le procedure di liquidazione attualmente in uso con la possibilità di adottare le modalità previste in via sperimentale con il messaggio n. 6027 del 1° marzo 2010.

Per quanto sopra è prevista una fase transitoria.

Allo scopo di assicurare la liquidazione delle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2011 sulla base delle dichiarazioni Uniemens e di abrogare il modello DL 86/88, l'Istituto dovrà in ogni caso avere la disponibilità dei dati giornalieri. Sarà pertanto prevista una modalità di dichiarazione posticipata dei medesimi dati.

4) Certificazioni fiscali anno d'imposta 2010

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 17/01/2011 ha approvato definitivamente lo schema di certificazione unica CUD 2011, per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente dai datori di lavoro e dagli enti pubblici o privati **entro il 28 febbraio 2011** ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il certificato deve essere rilasciato su carta oppure in forma telematica, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Entrate con la risoluzione 145 del 2006. In particolare, il sostituto di imposta, per consegnare la certificazione in formato elettronico, deve garantire che il lavoratore possa materializzare su carta il Cud 2011, per poter svolgere, poi, gli adempimenti conseguenti.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 (CIG codice identificativo di gara – CUP codice unico di progetto)

Si richiama l'attenzione che con la legge 136 del 2010, entrata in vigore lo scorso 7 settembre, è stata introdotta la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici per combattere le possibili infiltrazioni criminali nella filiera dei soggetti partecipanti ai lavori. In particolare l'articolo 3 della legge, successivamente modificato dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, stabilisce che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società poste italiane s.p.a. dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche dovranno effettuarsi pertanto esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali. Altro aspetto previsto dal Comma 5 dell'articolo 3 sostituito dall'articolo 7 comma 4 del D.L. 187/2010 è la previsione, in relazione a ciascuna transizione di un **codice identificativo di gara (CIG)** e di un **codice unico di progetto (CUP)** ove obbligatorio ai sensi della legge 16 gennaio 2003 n. 3 da riportare all'interno del bonifico bancario o postale.

Le Pubbliche amministrazioni e quindi anche le istituzioni Scolastiche hanno l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per tutti i contratti di appalto, di lavori, servizi e forniture.

Si richiama l'attenzione anche alle determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22.12.2010.

Richiesta e indicazione di CIG e CUP

Il codice identificativo di gara deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta d'offerta e nell'ordinativo di pagamento. Per richiedere il CIG occorre accreditarsi presso l'AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) e seguire le istruzioni reperibili alla pagina: <http://anagrafe.avcp.it/GuidaIscrizione.pdf>

Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici con riguardo ad ogni nuovo progetto di investimenti pubblico (art.11 della legge numero 3/2003) senza alcuna indicazione di importo. La richiesta può essere effettuata con procedura telematica al seguente indirizzo: <http://cupweb.tesoro.it/CUPweb>.

6) Cedolino Unico

Il MEF ha emanato lo scorso 22 dicembre la circolare n° 39 concernente la disciplina del sistema di erogazione unificata delle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dipendente delle amministrazioni dello Stato di cui al D.M. del 1/12/2010 in attuazione alla Legge finanziaria 2010 (art. 2 comma 97).

In particolare al punto 13 della predetta circolare sono riportate le indicazioni riguardanti le Istituzioni Scolastiche.

Le nuove procedure saranno applicate a decorrere dal 01.01.2011 per tutto il personale.

Le Istituzioni Scolastiche, dopo aver ricevuto la comunicazione dei fondi assegnati, procedono a comunicare a SPT gli elenchi del personale interessato alla liquidazione dei compensi indicando

- il capitolo/piano di gestione per ciascun dipendente
- l'importo lordo dipendente
- l'anno di riferimento del compenso

SPT procederà al calcolo delle competenze accessorie dovute al personale.

I risultati della elaborazione dovranno essere validati sia dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che dal Dirigente Scolastico e trasmessi, tramite SPT, al sottosistema Spese Web per la verifica della disponibilità.

Nella gestione del cedolino unico le Istituzioni Scolastiche – definite POS (Punti Ordinanti di Spesa) possono verificare l'esito attraverso il sistema di verifica; in caso di esito negativo per eccedenza di disponibilità dei fondi assegnati, deve essere rimodulata la spesa.

Le istituzioni Scolastiche dovranno trasmettere, oltre all'autorizzazione della spesa e la dichiarazione del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, anche tutta la documentazione cartacea relativa agli atti ovvero incarichi e decreti di affidamento.

Le RTS assumono la funzione di controllo.

La nuova procedura di pagamento sarà applicata dopo che le Istituzioni Scolastiche avranno esaurito le economie e fondi destinati al pagamento delle competenze accessorie accreditati dal Ministero e iscritti nei propri bilanci come previsto dall'art. 16, comma 3, del D.M. 1° dicembre 2010.

Si è in attesa della circolare applicativa da parte del MIUR.

7) Varie ed Eventuali:

Anagrafe professionale docenti

Il decreto legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, ha previsto, per la realizzazione del piano programmatico finalizzato alla riforma degli ordinamenti scolastici, l'adozione di una serie di regolamenti in parte già entrati in vigore e in parte in corso di perfezionamento. Tra questi ultimi risulta compreso il regolamento per la revisione e l'accorpamento delle classi di abilitazione e di concorso. A tale fine le Istituzioni Scolastiche dovranno inserire, entro il 25 febbraio 2011, i dati relativi alla professionalità docente del personale a Tempo Indeterminato titolare o in servizio presso il proprio istituto che dovranno pertanto auto-certificare i dati relativi alla propria professionalità (lauree, abilitazioni, concorsi) indicando sia quelli che danno diritto all'insegnamento per l'attuale classe di concorso che quelli di classi di concorso differenti..

Ciò premesso risulta evidente l'esigenza di disporre di un aggiornato quadro circa le professionalità del personale docente, anche in relazione alle possibili modifiche della corrispondenza tra titoli di studio e discipline di insegnamento. Nell'ipotesi di possesso di titolo di abilitazione previsti dal precedente ordinamento occorre indicare le nuove classi di abilitazione consultabili negli allegati annessi al D.M. 39/1998 in cui sono riportate le tabelle di corrispondenza tra le vecchie e le nuove abilitazioni.

Nota operativa INPDAP n. 17 del 14 dicembre 2009

Con riferimento all'art. 25 del D.Lvo n. 151 /2001 la nota precisa che il periodo da accreditare in modo figurativo, corrispondente al congedo di maternità (ex astensione obbligatoria, di cui all'art. 4 della legge n. 1204/71) è pari in ogni caso a complessivi **MESI 5** senza far alcun riferimento alla normativa vigente al momento dell'evento.

La seduta è tolta alle ore 14,00.

Bergamo, 07/02/2011

Firmato: I VERBALIZZANTI
C. Modesti - M. Maietta – V. Cosentino

Il Presidente
F.to Eugenia Masper

FIRMATO:
IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia